

Allegato A

Schema di **AVVISO PUBBLICO**

**Avviso Pubblico per l'ampliamento e il potenziamento delle strutture
antiviolenza regionali in attuazione della D.G.R. n. 890/2025**

Avviso **CAV-CR**

Sommario

Premessa	3
Art. 1 – Normativa di riferimento	4
Art. 2 – Obiettivi e finalità	6
Art. 3 – Dotazione finanziaria	8
Art. 4 – Ripartizione territoriale delle risorse	9
Art. 5 – Misura del contributo concedibile	11
Art. 6 – Soggetti beneficiari	12
Art. 7 – Requisiti dei soggetti beneficiari	13
Art. 8 – Interventi ammissibili	14
Art. 9 – Spese ammissibili	17
Art. 10 – Modalità e termini per la presentazione della domanda	20
Art. 11 – Contenuto delle proposte progettuali	22
Art. 12 – Valutazione delle proposte progettuali	24
Art. 13 – Modalità e tempi per l'erogazione del contributo	29
Art. 14 – Monitoraggio, controlli e obblighi dei beneficiari	30

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso **CAV-CR**

Art. 15 – Rendicontazione delle spese	31
Art. 16 – Revoca totale o parziale del contributo	32
Art. 17 – Trattamento e protezione dei dati personali	35
Art. 18 – Informazioni e comunicazioni	36
Art. 19 – Foro competente	37

Premessa

La violenza maschile contro le donne costituisce una grave violazione dei diritti umani e una discriminazione di genere che compromette la libertà, l'autonomia e la sicurezza delle vittime. Il suo contrasto rappresenta un obiettivo prioritario delle politiche pubbliche nazionali e regionali, in attuazione della Convenzione di Istanbul (ratificata con L. n. 77/2013) e del D.L. n. 93/2013 (artt. 5 e 5-bis), che impongono il potenziamento omogeneo dei servizi territoriali di assistenza e delle Case Rifugio.

In questo quadro, la Regione Lazio opera ai sensi della legge regionale n. 4/2014 per promuovere un sistema integrato di interventi a sostegno delle donne e dei loro figli minori.

I Centri Antiviolenza (CAV) e le Case Rifugio costituiscono i pilastri di questa rete di protezione. I loro requisiti minimi, definiti dall'Intesa in Conferenza Unificata del 14 settembre 2022, sono stati recepiti a livello locale con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 400/2023 e ss.mm.ii.

Sulla base delle risorse assegnate dal Decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 28 novembre 2024, la Regione Lazio, con D.G.R. n. 890 del 9 ottobre 2025, ha programmato lo stanziamento di complessivi euro 1.619.101,00, così ripartiti:

- euro 743.096,00 per l'attivazione di nuovi Centri Antiviolenza;
- euro 876.005,00 per la realizzazione di nuove Case Rifugio.

In attuazione di tale deliberazione, il presente Avviso Pubblico disciplina l'individuazione dei beneficiari per il potenziamento della rete regionale dei servizi e i criteri per l'attribuzione del finanziamento.

Gli interventi finanziabili includono:

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso **CAV-CR**

- l'apertura di nuovi CAV e di sportelli territoriali collegati a strutture già operative;
- la realizzazione di nuove Case Rifugio e l'ampliamento dei servizi nelle strutture già esistenti nella mappatura regionale attraverso l'incremento dei posti letto e/o il miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità.

La Regione Lazio riconosce altresì il valore della collaborazione tra enti pubblici e soggetti del Terzo Settore operanti nel contrasto alla violenza di genere, valorizzando, nell'ambito della valutazione delle proposte progettuali, gli istituti della co-programmazione, della co-progettazione e del partenariato previsti dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali strumenti idonei a rafforzare la qualità, l'efficacia e il radicamento territoriale degli interventi.

Art. 1 – Normativa di riferimento

1. Il presente Avviso è adottato in attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne, nonché delle disposizioni che disciplinano il finanziamento e il funzionamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.
2. Costituiscono, in particolare, riferimenti normativi del presente Avviso:
 - a) la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
 - b) il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti per il contrasto della violenza di genere e, in particolare, gli articoli 5 e 5-bis;

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso **CAV-CR**

- c) la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, recante "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna";
- d) la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, ed in particolare l'articolo 33, comma 2, lettera u-bis);
- e) l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 146/CU), relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, e successive modificazioni;
- f) il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo Settore" e, in particolare, l'articolo 55;
- g) il regolamento regionale 22 luglio 2022, n. 9, recante "Disposizioni di attuazione e integrazione dell'articolo 6-bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 concernente l'Albo regionale delle organizzazioni di donne impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno ai percorsi di uscita dalla violenza";
- h) la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 400, di recepimento della predetta Intesa;
- i) la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. 869, concernente le Linee guida per l'utilizzo dei finanziamenti destinati ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio;
- j) il Decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 28 novembre 2024 concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - Annualità 2024;

- k) la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2025, n. 890, recante la programmazione delle risorse assegnate alla Regione Lazio con il citato Decreto ministeriale del 28 novembre 2024;
- l) la determinazione dirigenziale n. G16847 del 10 dicembre 2025 con la quale sono state destinate le risorse per l'emanazione di un Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione di nuove Case Rifugio e all'attivazione di nuovi Centri Antiviolenza sul territorio regionale;
- m) la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2025, n. 757, recante la programmazione delle risorse regionali per gli interventi in materia di contrasto alla violenza di genere e promozione delle pari opportunità relative all'esercizio finanziario 2025;

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni della normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 2 – Obiettivi e finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato al rafforzamento e all'ampliamento della rete regionale delle strutture antiviolenza e dei servizi resi attraverso due distinte misure di finanziamento per:

a) l'ampliamento e rafforzamento della rete dei Centri Antiviolenza (CAV) attraverso:

- l'attivazione di nuovi Centri Antiviolenza (CAV);
- l'apertura di sportelli territoriali collegati a Centri Antiviolenza già operativi e presenti nella mappatura regionale;

b) l'ampliamento e rafforzamento della rete delle Case Rifugio (CR) attraverso:

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso **CAV-CR**

- la realizzazione di nuove Case Rifugio (CR) mediante l'acquisizione di immobili da destinare a tale finalità e realizzazione delle opere necessarie alla loro messa in esercizio;
- il potenziamento delle Case Rifugio esistenti e presenti nella mappatura regionale mediante:
 - 1) incremento dei posti letto e delle disponibilità per la pronta emergenza;
 - 2) realizzazione di interventi finalizzati a garantire e migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture da parte delle persone con disabilità;

nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 146/CU), recepita con deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2023, n. 400 e ss.mm.ii.

2. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuove Case Rifugio mediante acquisizione di immobili da destinare a tale finalità e realizzazione delle opere necessarie alla loro messa in esercizio sono alternativi agli interventi di potenziamento delle Case Rifugio esistenti. Gli interventi di potenziamento possono prevedere, singolarmente o congiuntamente, l'incremento dei posti letto e il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità delle strutture da parte delle persone con disabilità. Non è ammessa, nell'ambito della medesima proposta progettuale, la richiesta di contributo riferita contestualmente alla realizzazione di una nuova Casa Rifugio e al potenziamento di una Casa Rifugio esistente.

Art. 3 – Dotazione finanziaria

1. Per il finanziamento del presente Avviso è prevista una dotazione finanziaria complessiva pari ad **euro 1.619.101,00**, destinata al potenziamento della rete regionale delle strutture antiviolenza.
2. La dotazione finanziaria è articolata nelle seguenti tipologie di intervento:
 - **Tipologia A - Centri Antiviolenza** - Risorse complessive pari ad euro 743.096,00.
 - **Tipologia B - Case Rifugio** - Risorse complessive pari ad euro 876.005,00.
3. Le risorse della Tipologia A sono destinate al finanziamento di interventi di parte corrente.
4. Le risorse della Tipologia B sono destinate al finanziamento di interventi in conto capitale.
5. Eventuali risorse derivanti da economie, rinunce, revoche o disimpegni potranno essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori progetti utilmente collocati nelle graduatorie approvate. Le eventuali risorse disponibili maturate nell'ambito della Tipologia A - Centri Antiviolenza potranno essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di progetti appartenenti alla medesima Tipologia A. Analogamente, le eventuali economie o risorse aggiuntive maturate nell'ambito della Tipologia B - Case Rifugio potranno essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di progetti appartenenti alla medesima Tipologia B.
6. Qualora le risorse finanziarie residue non risultino sufficienti a coprire integralmente le spese relative all'ultimo progetto ritenuto ammissibile e finanziabile, il soggetto proponente sarà invitato, mediante comunicazione scritta, ad assumere l'impegno di integrare con fondi propri la quota non coperta (ferma restando la possibilità di successiva assegnazione di eventuali economie). In difetto di tale impegno, il progetto

non potrà essere finanziato. Il progetto dovrà comunque essere realizzato interamente e nel rispetto degli obiettivi approvati. In caso di rifiuto o mancata risposta, l'Amministrazione scorrerà la graduatoria.

7. In caso di eventuale parità di punteggio degli ultimi in graduatoria, tenuto conto delle risorse disponibili, la Commissione attribuirà il contributo al progetto presentato per primo in ordine cronologico.

Art. 4 – Ripartizione territoriale delle risorse

1. Al fine di favorire uno sviluppo equilibrato e omogeneo della rete regionale delle strutture antiviolenza, le risorse di cui al presente Avviso sono ripartite tra gli ambiti territoriali coincidenti con il territorio delle Province del Lazio.

2. La ripartizione delle risorse avviene secondo i seguenti criteri:

- a) una quota fissa è attribuita a ciascun ambito territoriale nella misura di euro 70.000,00 per la Tipologia A - Centri Antiviolenza e di euro 150.000,00 per la Tipologia B - Case Rifugio, in coerenza con i massimali di contributo previsti dall'articolo 5, al fine di assicurare la possibilità di finanziare almeno un intervento per ciascun ambito territoriale;
- b) le restanti risorse sono ripartite in misura proporzionale alla popolazione femminile residente al 1° gennaio 2025, sulla base dei dati ISTAT.

3. Il quadro finanziario di riferimento per ciascuna tipologia, determinato sulla base della popolazione femminile residente al 1° gennaio 2025 secondo i dati ISTAT, è riportato nelle Tabelle 1 e 2.

Tabella 1 – Tipologia A - Centri Antiviolenza

Provincia	Contributo fisso (€)	Popolazione femminile ¹	% Popolazione femminile	Quota variabile (€)	Totale (€)
Roma	70.000,00	2.187.581	74,45%	292.670,96 €	362.670,96 €
Latina	70.000,00	285.278	9,71%	38.166,63 €	108.166,63 €
Frosinone	70.000,00	234.811	7,99%	31.414,77 €	101.414,77 €
Viterbo	70.000,00	155.677	5,30%	20.827,63 €	90.827,63 €
Rieti	70.000,00	74.865	2,55%	10.016,00 €	80.016,00 €
TOTALE	350.000,00	2.938.212	100%	393.096,00	743.096,00

Tabella 2 - Tipologia B - Case Rifugio

Provincia	Contributo fisso (€)	Popolazione femminile	% Popolazione femminile	Quota variabile (€)	Totale (€)
Roma	150.000,00	2.187.581	74,45%	93.814,25 €	243.814,25 €
Latina	150.000,00	285.278	9,71%	12.234,13 €	162.234,13 €
Frosinone	150.000,00	234.811	7,99%	10.069,85 €	160.069,85 €
Viterbo	150.000,00	155.677	5,30%	6.676,20 €	156.676,20 €
Rieti	150.000,00	74.865	2,55%	3.210,58 €	153.210,58 €
TOTALE	750.000,00	2.938.212	100%	126.005,00 €	876.005,00 €

4. Qualora le domande ammissibili e finanziabili relative ad uno o più ambiti territoriali non esauriscano le risorse assegnate ai medesimi, le eventuali economie saranno attribuite ai progetti ammessi ma non finanziati della **medesima tipologia** di intervento, indipendentemente dall'ambito territoriale di provenienza, secondo l'ordine della graduatoria di merito e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

¹ I dati relativi alla popolazione femminile residente al 1° gennaio 2025 sono tratti dalle elaborazioni statistiche ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), disponibili sul portale Demo-ISTAT (<https://demo.istat.it>) e sulle relative pubblicazioni provinciali per età e sesso.

Art. 5 – Misura del contributo concedibile

1. I contributi previsti dal presente Avviso sono concessi nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di intervento.
2. Per gli interventi relativi ai Centri Antiviolenza e agli sportelli territoriali il contributo massimo concedibile è determinato come segue:
 - a) fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'attivazione di un nuovo Centro Antiviolenza;
 - b) fino a un massimo di euro 20.000,00 per l'apertura di uno sportello territoriale collegato a un Centro Antiviolenza già operativo e presente nella mappatura regionale.
3. Per gli interventi relativi alle Case Rifugio il contributo massimo concedibile è determinato come segue:
 - a) fino a un massimo di euro 150.000,00 per la realizzazione di una nuova Casa Rifugio;
 - b) fino a un massimo di euro 30.000,00 per interventi finalizzati all'incremento dei posti letto e delle disponibilità per la pronta emergenza delle Case Rifugio esistenti;
 - c) fino a un massimo di euro 30.000,00 per interventi finalizzati al miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità delle Case Rifugio esistenti da parte delle persone con disabilità.
4. Gli interventi di cui al comma 3, lettera a), sono alternativi agli interventi di cui alle lettere b) e c). Gli interventi di cui alle lettere b) e c) possono essere richiesti singolarmente o congiuntamente nell'ambito della medesima proposta progettuale, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di contributo previsti dal presente articolo.

5. Il contributo regionale è concesso fino alla copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili, fermo restando il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento.
6. Eventuali risorse aggiuntive proprie del soggetto proponente o provenienti da altri soggetti pubblici o privati possono concorrere alla realizzazione dell'intervento e costituiscono elemento di maggiore sostenibilità progettuale ai fini della valutazione.
7. Nel caso di interventi finalizzati alla realizzazione di nuove Case Rifugio mediante acquisizione di immobili, il beneficiario è tenuto a garantire il mantenimento della destinazione d'uso dell'immobile alle finalità previste dal presente Avviso per un periodo non inferiore a dieci anni decorrenti dalla conclusione dell'intervento finanziato.
8. La durata massima dei progetti è fissata in **dodici** mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate esclusivamente in presenza di circostanze oggettive, adeguatamente motivate e documentate.
9. Le richieste di proroga devono essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pm.avvisi@pec.laziocrea.it e sono subordinate alla preventiva autorizzazione espressa del Soggetto attuatore, LAZIOcrea S.p.A.

Art. 6 – Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda gli enti locali e gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, in forma singola o associata.
2. Nel caso di partecipazione in forma associata, l'associazione tra enti pubblici deve essere costituita secondo le forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), mediante Unioni di Comuni, Consorzi, Convenzioni, Accordi di Programma o altri strumenti associativi previsti dall'ordinamento vigente.

3. I soggetti di cui al comma 1 assumono la responsabilità amministrativa, finanziaria e gestionale del progetto presentato e sono i beneficiari del contributo eventualmente concesso.

4. La presenza di accordi, percorsi di co-programmazione, co-progettazione o partenariato ai sensi del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 con enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 6-bis della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 costituisce elemento di valorizzazione della proposta progettuale secondo quanto previsto dall'articolo relativo ai criteri di valutazione.

5. Ciascun soggetto può presentare:

- a) una domanda a valere sulla **Tipologia A - Centri Antiviolenza e sportelli territoriali**;
- b) una domanda a valere sulla **Tipologia B - Case Rifugio**.

6. Non è ammessa la presentazione di più domande sulla medesima tipologia di intervento da parte dello stesso soggetto.

In caso di presentazione di più domande sulla medesima Tipologia sarà considerata ammissibile esclusivamente l'ultima domanda validamente trasmessa entro il termine di scadenza previsto dall'Avviso.

7. La partecipazione al presente Avviso comporta l'accettazione integrale delle disposizioni in esso contenute.

Art. 7 – Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Alla data di presentazione della domanda, i soggetti di cui all'articolo 6 devono:

- a) non trovarsi in situazioni ostative alla concessione di contributi pubblici previste dalla normativa vigente;

- b) rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, anticorruzione, trasparenza e protezione dei dati personali;
- c) non essere stati destinatari di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per gravi inadempienze nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente Avviso.

2. Qualora il progetto preveda forme di co-programmazione, co-progettazione o partenariato ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tali modalità devono essere adeguatamente descritte nella proposta progettuale.

Art. 8 – Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi finalizzati al rafforzamento e al potenziamento della rete regionale delle strutture antiviolenza nel territorio della Regione Lazio, conformi alla normativa nazionale e regionale vigente e ai requisiti previsti dall'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 14 settembre 2022 e successive modificazioni.

2. Nell'ambito della **Tipologia A – Centri Antiviolenza e sportelli territoriali** sono ammissibili i progetti finalizzati:

- a) all'attivazione di nuovi Centri Antiviolenza;
- b) all'apertura di sportelli territoriali collegati a Centri Antiviolenza già operativi e presenti nella mappatura regionale.

3. I progetti di cui alla Tipologia A devono prevedere almeno:

- a) l'apertura di una nuova sede operativa dedicata;
- b) l'attivazione dei servizi minimi previsti dalla normativa vigente;

- c) la disponibilità delle figure professionali necessarie al funzionamento del Centro;
- d) il raccordo con la rete territoriale antiviolenza;
- e) la predisposizione della Carta dei Servizi;
- f) lo svolgimento di attività coerenti con i servizi e le funzioni previsti dalla normativa vigente e dall'Intesa del 14 settembre 2022.

4. Nell'ambito della Tipologia B – Case Rifugio sono ammissibili i progetti finalizzati:

- a) alla **realizzazione** di nuove Case Rifugio anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare a tale finalità e/o la realizzazione delle opere necessarie alla loro messa in esercizio;
- b) al **potenziamento** delle Case Rifugio esistenti e presenti nella mappatura regionale attraverso interventi per l'incremento dei posti letto e delle disponibilità per la pronta emergenza e/o per il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità delle strutture da parte delle persone con disabilità.

5. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuove Case Rifugio sono alternativi agli interventi di potenziamento delle Case Rifugio esistenti. Gli interventi di potenziamento possono prevedere, singolarmente o congiuntamente, l'incremento dei posti letto e il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità delle strutture da parte delle persone con disabilità.

6. I progetti di cui alla Tipologia B possono comprendere:

- a) acquisizione di immobili da destinare a Casa Rifugio;
- b) lavori di manutenzione straordinaria;
- c) lavori di adeguamento funzionale;
- d) interventi di recupero e riqualificazione degli spazi;

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso **CAV-CR**

- e) interventi necessari all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente;
- f) dotazioni impiantistiche strettamente necessarie al funzionamento della struttura;
- g) allestimento degli spazi destinati all'accoglienza.

7. Tutti gli interventi proposti devono risultare coerenti con le finalità del presente Avviso e garantire la concreta attivazione o il potenziamento delle strutture finanziate.

8. I progetti devono descrivere in modo puntuale:

- a) obiettivi;
- b) personale impiegato;
- c) attività previste;
- d) cronoprogramma;
- e) modalità organizzative e gestionali;
- f) risultati attesi;
- g) sostenibilità successiva al termine del finanziamento.
- h) modalità di integrazione con la rete territoriale antiviolenza.

9. I servizi attivati nell'ambito dei progetti finanziati devono essere erogati a titolo gratuito nei confronti delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori, nel rispetto della normativa vigente e dei principi previsti dalla Convenzione di Istanbul.

10. Non sono ammissibili interventi che prevedano attività difformi dalle finalità del presente Avviso o incompatibili con i requisiti previsti per i Centri Antiviolenza e per le Case Rifugio dalla normativa vigente.

Art. 9 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente connesse alla realizzazione degli interventi approvati, coerenti con le finalità del presente Avviso, effettivamente sostenute, documentate, tracciabili e riferite al periodo di realizzazione del progetto.

2. Le spese devono rispettare i principi di economicità, efficacia, efficienza, pertinenza, congruità e sana gestione finanziaria, nonché le disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

3. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati;

4. Per la **Tipologia A – Centri Antiviolenza e sportelli territoriali** sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per personale dipendente e collaboratori direttamente impiegati nelle attività del Centro Antiviolenza;
- b) compensi per figure professionali specialistiche quali psicologhe, assistenti sociali, educatrici professionali, mediatrici culturali e linguistiche, avvocate e ulteriori professionalità previste dalla normativa di riferimento;
- c) spese per formazione, aggiornamento professionale e supervisione del personale;
- d) spese di locazione della sede operativa;
- e) spese per utenze, assicurazioni e gestione ordinaria della struttura;
- f) L'acquisto di beni mobili è ammesso esclusivamente per beni di modico valore, di importo unitario non superiore a euro 516,46, in coerenza con la normativa vigente in materia e ove strettamente necessari alla realizzazione delle attività progettuali. Non è in ogni caso ammesso il frazionamento artificioso della spesa finalizzato ad eludere il suddetto limite. Qualora più

beni siano funzionalmente collegati o costituiscano un insieme unitario sotto il profilo tecnico o operativo, il valore degli stessi sarà considerato complessivamente ai fini della verifica del limite di ammissibilità

- g) spese per attività di informazione, comunicazione e promozione del servizio;
- h) spese per monitoraggio e valutazione delle attività;
- i) spese amministrative e generali imputabili al progetto nei limiti previsti dal presente articolo.

5. Per la Tipologia B – Case Rifugio sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) acquisizione di immobili da destinare a Casa Rifugio;
- b) opere di manutenzione straordinaria;
- c) interventi di recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale degli immobili;
- d) opere finalizzate all'incremento dei posti letto e delle disponibilità per la pronta emergenza;
- e) interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- f) opere impiantistiche strettamente necessarie al funzionamento della struttura;
- g) lavori necessari al conseguimento delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- h) acquisto e installazione di arredi e attrezzature necessari all'attivazione della Casa Rifugio;
- i) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, certificazioni e verifiche tecniche obbligatorie;
- j) spese di coordinamento e gestione del progetto.

6. Nel caso di acquisizione di immobili destinati alla realizzazione di nuove Case Rifugio, sono ammissibili le spese strettamente connesse all'acquisto dell'immobile e alla sua

messa in esercizio per le finalità previste dal presente Avviso, purché debitamente documentate, congrue e conformi alla normativa vigente.

7. L'IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente qualora rappresenti un costo effettivamente sostenuto e non recuperabile dal beneficiario.

8. Le spese generali, amministrative e di coordinamento non possono superare il **15% del costo complessivo del progetto**.

9. Le spese per attività di comunicazione, promozione e diffusione non possono superare il **10% del costo complessivo del progetto**.

10. Sono ammesse variazioni tra le singole voci del piano finanziario approvato entro il limite del **10% del costo complessivo del progetto**, senza preventiva autorizzazione, purché non alterino la natura dell'intervento e non comportino aumento del contributo concesso.

11. Le variazioni superiori al limite di cui al comma precedente devono essere preventivamente autorizzate da LAZIOcrea S.p.A.

12. Non sono in ogni caso ammissibili:

- a) spese già finanziate mediante altri contributi pubblici per le medesime finalità;
- b) acquisto di autoveicoli e motoveicoli;
- c) spese non direttamente riconducibili al progetto;
- d) spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità.

13. La verifica della conformità delle spese alle disposizioni del presente Avviso è effettuata dal beneficiario sotto la propria esclusiva responsabilità mediante il provvedimento amministrativo di approvazione della rendicontazione finale.

Art. 10 – Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al presente Avviso deve essere presentata utilizzando la modulistica prevista dall'Avviso, dal Legale Rappresentante del soggetto proponente o da un soggetto delegato secondo la normativa vigente, allegando atto di delega.
2. La domanda di partecipazione, completa di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso, deve essere trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pm.avvisi@pec.laziocrea.it
3. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata esclusivamente la seguente dicitura: Avviso Pubblico per l'ampliamento e il potenziamento delle strutture antiviolenza regionali in attuazione della D.G.R. n. 890/2025.
4. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del sessantesimo (60°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
5. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del novantesimo (90°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
6. Qualora il termine finale di presentazione delle domande coincida con una giornata festiva o prefestiva, la scadenza è automaticamente prorogata alle ore 12:00 del primo giorno feriale utile successivo.
7. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione farà fede esclusivamente la data e l'ora risultanti dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata del soggetto mittente.
8. La domanda deve essere sottoscritta:
 - a) mediante firma digitale del sottoscrittore;

oppure

- b) mediante firma autografa corredata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

9. In caso di partecipazione in forma associata, la domanda deve essere presentata dall'ente individuato quale soggetto referente del progetto e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti coinvolti nella proposta progettuale.

10. A pena di esclusione, alla domanda dovranno essere allegati:

- a) la Scheda Progetto e Piano Finanziario, redatta sul modello All. C1, per la Tipologia A – Centri Antiviolenza, o sul modello All. C2, per la Tipologia B – Case Rifugio;
- b) la documentazione attestante la disponibilità dell'immobile ovvero, nel caso di interventi finalizzati all'acquisizione di immobili, una descrizione dell'immobile individuato e dell'intervento previsto.

11. Non sono ammesse le domande:

- a) presentate oltre il termine di scadenza;
- b) trasmesse con modalità differenti dalla PEC prevista dal presente articolo;
- c) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dal presente Avviso.

12. I soggetti beneficiari sono tenuti ad avviare le attività finanziate entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

13. L'Amministrazione procedente potrà attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione di carenze di natura formale, errori materiali o irregolarità sanabili che non incidano sul contenuto sostanziale della proposta progettuale, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

14. Il termine per la trasmissione delle integrazioni richieste in sede di soccorso istruttorio è fissato in **10 giorni naturali e consecutivi** dalla ricezione della relativa comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

15. Eventuali richieste di chiarimento relative ai contenuti del presente Avviso possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica avvisi.bandit@laziocrea.it

16. Le risposte ai quesiti di interesse generale, nonché eventuali chiarimenti e precisazioni interpretative, saranno pubblicati sul sito istituzionale di LAZIOcrea S.p.A. nella sezione dedicata al presente Avviso, sotto forma di FAQ. Le FAQ costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

17. Resta ferma la responsabilità esclusiva del soggetto proponente in ordine al corretto e tempestivo inoltro della domanda e della relativa documentazione. La Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. non sono responsabili per il mancato ricevimento delle istanze dovuto a errori di trasmissione, malfunzionamenti dei sistemi di posta elettronica certificata utilizzati dal mittente o ad altre cause non imputabili alle medesime.

Art. 11 – Contenuto delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali devono essere redatte utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Avviso e devono descrivere in modo chiaro, completo e coerente le attività che il soggetto proponente intende realizzare.

2. Le proposte progettuali devono essere coerenti con le finalità del presente Avviso, con la normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla violenza di genere e con i requisiti previsti dall'Intesa del 14 settembre 2022 relativa ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio e ss.mm.ii.

3. La proposta progettuale deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) Analisi del contesto territoriale
- b) Obiettivi del progetto
- c) Descrizione degli interventi
- d) Organizzazione e gestione
- e) Sostenibilità

4. Le proposte presentate a valere sulla **Tipologia A – Centri Antiviolenza e sportelli territoriali** devono inoltre specificare:

- a) ubicazione della sede del Centro Antiviolenza e/o dello sportello territoriale;
- b) modalità di accesso al servizio;
- c) giorni e orari di apertura previsti;
- d) numero telefonico dedicato e modalità di reperibilità;
- e) figure professionali coinvolte;
- f) modalità di raccordo con Servizi sociali, ASL, Forze dell'Ordine, Autorità giudiziaria, Centri Antiviolenza e Case Rifugio già operanti sul territorio ed altri servizi territoriali;
- g) servizi che saranno garantiti alle donne beneficiarie e ai loro figli minori in conformità all'Intesa del 14 settembre 2022;
- h) nel caso di sportelli territoriali, il Centro Antiviolenza di riferimento e le modalità di collegamento funzionale e organizzativo con lo stesso.

5. Le proposte presentate a valere sulla **Tipologia B – Case Rifugio** devono inoltre specificare:

- a) ubicazione dell'immobile interessato dall'intervento;
- b) stato attuale dell'immobile;

- c) tipologia degli interventi previsti;
- d) cronoprogramma dei lavori e delle attività necessarie alla messa in esercizio della struttura;
- e) numero dei posti letto esistenti e, ove previsto, incremento dei posti letto da attivare e delle disponibilità per la pronta emergenza;
- f) modalità di gestione della struttura;
- g) modalità di raccordo con la rete regionale delle strutture antiviolenza;
- h) nel caso di interventi di accessibilità, descrizione delle opere e dei benefici attesi in termini di fruibilità della struttura da parte delle persone con disabilità;
- i) nel caso di acquisizione di immobili, modalità previste per garantire il mantenimento della destinazione d'uso alle finalità previste dal presente Avviso.

6. Alla proposta progettuale deve essere allegato un piano finanziario dettagliato, articolato per singole voci di spesa e coerente con le attività previste.

7. Il piano finanziario deve indicare l'importo del contributo richiesto ed evidenziare eventuali risorse proprie o ulteriori fonti di finanziamento destinate all'intervento.

Art. 12 – Valutazione delle proposte progettuali

1. Le domande di partecipazione, complete della documentazione allegata, sono sottoposte a istruttoria amministrativa da parte del RUP, finalizzata alla verifica della completezza e della regolarità formale.

2. Le domande che risultano complete e regolari sotto il profilo formale e amministrativo, anche all'esito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, unitamente ai relativi allegati, sono successivamente trasmesse

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso **CAV-CR**

alla Commissione tecnica di valutazione, cui è demandata in via esclusiva la valutazione di merito dei progetti presentati.

3. Le domande ritenute inammissibili all'esito dell'istruttoria formale di cui al comma 1 del presente articolo, o per le quali il soccorso istruttorio sia decorso inutilmente, sono dichiarate inammissibili con apposito provvedimento del RUP, previa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale provvedimento deve contenere la specifica motivazione dell'esclusione per ciascun progetto. Di tale atto e del relativo elenco dei soggetti esclusi viene data formale comunicazione agli interessati tramite PEC.

4. La Commissione tecnica di valutazione sarà nominata, con atto del Direttore Regionale "Cultura, Politiche Giovani e della Famiglia, Pari Opportunità, Servizio Civile", dopo la scadenza di presentazione delle domande e sarà composta da tre componenti, designati dalla Regione Lazio tra il proprio personale dipendente rispettivamente con qualifica di dirigente (Presidente) e di funzionari (componenti).

5. La valutazione di merito è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione distintamente per ciascuna Tipologia di intervento, sulla base delle domande ammissibili e secondo i criteri, i sottocriteri e i relativi punteggi indicati nelle Tabelle di seguito riportate. Le proposte progettuali presentate a valere sulla Tipologia A "Centri Antiviolenza" sono valutate secondo i criteri previsti nella Tabella A. Le proposte progettuali presentate a valere sulla Tipologia B "Case Rifugio" sono valutate secondo i criteri previsti nella Tabella B.

6. Per la Tipologia B - Case Rifugio, i criteri di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 si applicano a tutte le proposte progettuali. In relazione alla natura dell'intervento proposto, il criterio 1.4 è valutato alternativamente sulla base del sottocriterio 1.4.1, per i progetti finalizzati alla realizzazione di **nuove** Case Rifugio, ovvero del sottocriterio 1.4.2, per i progetti

finalizzati al **potenziamento** di Case Rifugio esistenti. I punteggi delle due sotto-voci, 1.4.1 e 1.4.2. non sono in nessun caso cumulabili.

Tabella A - Criteri di valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sulla Tipologia A (Centri Antiviolenza)

N.	Criterio	Sottocriteri	Punteggio massimo
1	Qualità e coerenza della proposta progettuale	• Chiarezza e completezza della proposta progettuale (0-10) • Coerenza con le finalità dell'Avviso (0-5) • Adeguatezza delle attività previste rispetto ai bisogni individuati (0-5) - Co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (0-5)	Max 25
2	Integrazione con la rete territoriale	• Accordi e collaborazioni con Servizi sociali, ASL, enti locali, Autorità giudiziaria, Forze dell'Ordine o altri soggetti della rete territoriale. Es. Centri per l'impiego, CFP, etc. (0-10) • Modalità di integrazione operativa con la rete territoriale antiviolenza (0-10)	Max 20
3	Qualità dell'organizzazione e dell'équipe professionale	• Adeguatezza dell'assetto organizzativo proposto (0-5) • Composizione dell'équipe professionale (0-10) • Esperienza e qualificazione delle figure professionali coinvolte (0-10)	Max 25
4	Sostenibilità e continuità del servizio	• Capacità di garantire la continuità operativa e gestionale del servizio oltre il periodo di finanziamento, anche con riferimento agli immobili oggetto dell'intervento (0-5)	Max 10
5	Cofinanziamento e apporto di risorse aggiuntive	• Non presente (0) • Cofinanziamento fino al 5% (2) • Cofinanziamento oltre il 5% e fino al 10% (4) • Cofinanziamento oltre il 10% e fino al 15% (6) • Cofinanziamento oltre il 15% e fino al 20% (8) • Cofinanziamento oltre il 20% (10)	Max 10
6	Elementi specifici della Tipologia A - Centri Antiviolenza	• Articolazione degli orari e modalità di accesso al servizio (0-5) • Presenza di strumenti e modalità organizzative idonee a garantire accessibilità, continuità e qualità delle prestazioni (0-5)	Max 10

Tabella B - Criteri di valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sulla Tipologia B (Case Rifugio)

N.	Criterio	Sottocriteri	Punteggio massimo
1	Qualità e coerenza della proposta progettuale	1.1. Chiarezza e completezza della proposta progettuale (0-15) 1.2. Coerenza con le finalità dell'Avviso (0-10) 1.3. Adeguatezza delle attività previste rispetto ai bisogni individuati (0-15) 1.4.1. Per le <u>nuove Case Rifugio</u> → (0-30) • Numero di posti letto attivabili (0-10) • Caratteristiche accessibilità (0-10) • Disponibilità per la pronta emergenza (0-10) 1.4.2 Per il <u>potenziamento di Case Rifugio</u> esistenti → (0-30) • Aumento posti letto (0- 10) • miglioramento accessibilità (0- 10) • incremento delle disponibilità per la pronta emergenza (0- 10)	Max 70
2	Impatto sul territorio.	• Popolazione femminile presente nel bacino di riferimento Fino a 5.000 (0-5) Da 5.000 a 10.000 (5-10) Da 10.000 a 20.000 (10 – 20) Oltre 20.000 (20)	Max 20
3	Cofinanziamento e apporto di risorse aggiuntive	• Non presente (0) • Cofinanziamento fino al 5% (2) • Cofinanziamento oltre il 5% e fino al 10% (4) • Cofinanziamento oltre il 10% e fino al 15% (6) • Cofinanziamento oltre il 15% e fino al 20% (8) • Cofinanziamento oltre il 20% (10)	Max 10

7. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che conseguano un punteggio inferiore a **60 punti** sul totale massimo di 100.

8. Per ciascun ambito territoriale e per ciascuna Tipologia di intervento saranno finanziati i progetti con punteggio più elevato, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

9. In caso di parità di punteggio, la priorità è attribuita al progetto che ha conseguito il punteggio più elevato nel criterio di cui al punto 1. In caso di ulteriore parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

10. La Commissione di valutazione, al termine dei lavori, approva e trasmette al RUP i verbali e le graduatorie, distinte per ambito territoriale e per tipologia di intervento, con l'indicazione delle domande:

- a) ammesse e finanziabili;
- b) ammesse, ma non finanziabili per esaurimento risorse;
- c) non finanziabili per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal comma 7 del presente articolo.

11. Per i progetti ammessi a contributo dovrà essere acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto dalla normativa vigente, secondo le modalità applicabili alla natura giuridica del soggetto beneficiario.

12. Il RUP, preso atto delle graduatorie formulate dalla Commissione, provvede alla loro approvazione con apposito atto disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale di LAZIOcrea S.p.A. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 13 – Modalità e tempi per l'erogazione del contributo

1. Le risorse economiche assegnate a ciascun beneficiario sono erogate a seguito dell'adozione del provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive e previa verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in conformità alla normativa vigente.
2. Il beneficiario è tenuto a trasmettere a LAZIOcrea la “Comunicazione dell’Avvio delle Attività”, **entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data effettiva di avvio delle attività**. La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite PEC alla casella pm.avvisi@pec.laziocrea.it
3. Il contributo è erogato in **due tranche**, come di seguito specificato.
4. L'erogazione dell'anticipazione, pari al 70% dell'importo concesso, è subordinata alla trasmissione della Comunicazione di Avvio delle Attività, sottoscritta dal/dalla Legale Rappresentante e contenente la richiesta di anticipazione. L'accredito sarà effettuato sul conto corrente indicato nella domanda di partecipazione.
5. Il saldo del contributo è erogato a seguito della trasmissione del provvedimento amministrativo di approvazione della rendicontazione finale e della regolare realizzazione dell'intervento, adottato dal beneficiario sotto la propria esclusiva responsabilità.
6. Qualora dal provvedimento amministrativo adottato dal beneficiario di approvazione della rendicontazione finale risulti una spesa:
 - a) **inferiore** all'importo del contributo concesso, il contributo regionale è rideterminato in misura non superiore alla spesa rendicontata dal beneficiario, fatta salva la piena realizzazione dell'intervento e il raggiungimento degli obiettivi progettuali approvati.

- b) **superiore** all'importo del contributo concesso, la quota eccedente resta interamente a carico del beneficiario.

Art. 14 – Monitoraggio, controlli e obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario è responsabile della corretta gestione delle risorse assegnate, della legittimità delle procedure amministrative adottate, della regolarità della spesa sostenuta e della conservazione della documentazione relativa all'intervento finanziato.
2. Il beneficiario assicura il monitoraggio dell'intervento finanziato e trasmette alla Regione Lazio, a LAZIOcrea S.p.A., al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli altri organismi pubblici competenti le informazioni, i dati e la documentazione necessari ai fini del monitoraggio, della valutazione e dell'utilizzo delle risorse pubbliche.
3. Il beneficiario si impegna a:
 - a. realizzare l'intervento approvato;
 - b. rispettare il cronoprogramma dichiarato in sede di candidatura;
 - c. utilizzare le risorse esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso;
 - d. comunicare tempestivamente eventuali circostanze che possano incidere sulla realizzazione dell'intervento finanziato.
4. I beneficiari della Tipologia A – Centri Antiviolenza e sportelli territoriali garantiscono, per tutta la durata del progetto e per il periodo minimo di mantenimento stabilito dal presente Avviso:
 - a) il mantenimento dei requisiti previsti dall'Intesa del 14 settembre 2022 e dalla normativa vigente;

- b) l'erogazione dei servizi previsti dalla normativa di riferimento;
- c) il raccordo con la rete territoriale antiviolenza;
- d) la raccolta e la registrazione delle informazioni relative alle attività svolte, nel rispetto della normativa vigente.

5. I beneficiari della Tipologia B – Case Rifugio garantiscono:

- a) il completamento dell'intervento finanziato;
- b) l'effettiva attivazione della Casa Rifugio, ove prevista dal progetto, ovvero la realizzazione degli interventi di potenziamento approvati;
- c) il mantenimento della destinazione e delle finalità per le quali è stato concesso il contributo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 5 del presente Avviso per questa specifica Tipologia;
- d) il rispetto dei requisiti previsti dall'Intesa del 14 settembre 2022 e dalla normativa regionale vigente.

6. La documentazione relativa all'intervento finanziato è conservata dal beneficiario per almeno dieci anni dalla conclusione dell'intervento, salvo diverso termine previsto dalla normativa vigente, ed è resa disponibile ai soggetti istituzionalmente competenti.

Art. 15 – Rendicontazione delle spese

1. Il beneficiario è tenuto ad approvare la rendicontazione finale del progetto mediante il proprio provvedimento amministrativo di approvazione della rendicontazione finale. La rendicontazione deve riguardare esclusivamente le spese sostenute in conformità alle disposizioni del presente Avviso, effettivamente sostenute, quietanzate e riferite al periodo di eleggibilità previsto.

2. La rendicontazione finale del progetto deve essere trasmessa dal Legale Rappresentante del beneficiario a LAZIOcrea S.p.A., entro 60 giorni dalla conclusione del

progetto o dell'intervento finanziato, esclusivamente tramite la piattaforma informatica dedicata resa disponibile all'indirizzo <https://piattaforma-bandi.regione.lazio.it> , secondo le modalità operative comunicate dalla Regione Lazio e da LAZIOcrea S.p.A.

3. Ai fini della rendicontazione finale, il beneficiario trasmette il provvedimento amministrativo di approvazione della rendicontazione finale e la relazione conclusiva delle attività realizzate. Il provvedimento costituisce attestazione della regolare esecuzione dell'intervento e della regolarità amministrativa e contabile delle spese sostenute, sotto la responsabilità del beneficiario, nonché presupposto per l'erogazione del saldo del contributo.

4. Nel caso di acquisizione di immobili destinati alla realizzazione di nuove Case Rifugio, il beneficiario trasmette altresì la documentazione attestante il perfezionamento dell'acquisto e la destinazione dell'immobile alle finalità previste dal presente Avviso.

5. Le somme eventualmente percepite e non spettanti devono essere restituite secondo le modalità e i termini indicati dalla Regione Lazio o da LAZIOcrea S.p.A.

6. La Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. possono definire, mediante apposite istruzioni operative pubblicate sulla piattaforma informatica dedicata, ulteriori modalità per la trasmissione della documentazione di rendicontazione e monitoraggio.

Art. 16 – Revoca totale o parziale del contributo

1. Il contributo concesso è soggetto a revoca totale o parziale nei casi previsti dal presente articolo, con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione fino alla data di effettiva restituzione.

2. Il beneficiario decade dal contributo concesso qualora:

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso **CAV-CR**

- a) rinunci formalmente al finanziamento;
- b) non trasmetta la documentazione richiesta ai fini della concessione del contributo entro i termini comunicati;
- c) non avvii le attività nei termini previsti dall'Art. 10, comma 12, salvo diversa decorrenza espressamente autorizzata dal Soggetto attuatore, LAZIOcrea S.p.A., a seguito di motivata richiesta del beneficiario inviata a mezzo PEC all'indirizzo dedicato pm.avvisi@pec.laziocrea.it.

3. Costituiscono cause di revoca totale del contributo:

- a) perdita dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso;
- b) mancata realizzazione del progetto finanziato;
- c) utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso;
- d) accertamento di dichiarazioni false, mendaci o non veritiere rese dal beneficiario;
- e) mancata presentazione della rendicontazione finale entro i termini previsti;
- f) mancata restituzione delle somme indebitamente percepite;
- g) grave inadempimento degli obblighi previsti dal presente Avviso;
- h) l'accertamento della non veridicità delle attestazioni contenute nel provvedimento amministrativo di approvazione della rendicontazione finale o di gravi irregolarità amministrative, contabili o finanziarie imputabili al beneficiario.

4. Costituiscono inoltre cause di revoca totale per i progetti finanziati nell'ambito della Tipologia A:

- a) il mancato rispetto dei requisiti previsti dall'Intesa del 14 settembre 2022 e dalla normativa vigente;
- b) il mancato avvio effettivo del servizio finanziato;

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso **CAV-CR**

- c) la cessazione dell'attività del Centro Antiviolenza o dello sportello territoriale prima del termine minimo di mantenimento previsto dall'Avviso;
- d) la mancata erogazione dei servizi minimi obbligatori previsti dalla normativa vigente;

5. Costituiscono inoltre cause di revoca totale per i progetti finanziati nell'ambito della Tipologia B:

- a) mancato completamento dell'intervento finanziato;
- b) mancata attivazione della Casa Rifugio entro i termini approvati ove prevista dal progetto, ovvero mancata realizzazione degli interventi di potenziamento finanziati;
- c) mancato conseguimento delle autorizzazioni dei titoli abilitativi o dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento finanziato;
- d) utilizzo dell'immobile per finalità diverse da quelle previste dal progetto finanziato;
- e) perdita della disponibilità giuridica dell'immobile nel periodo minimo di mantenimento del servizio;
- f) mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso previsto dal presente Avviso per gli immobili acquisiti mediante il contributo regionale.

6. Costituiscono cause di revoca parziale:

- a) realizzazione solo parziale delle attività progettuali;
- b) mancato raggiungimento di parte degli obiettivi progettuali;
- c) accertamento, nell'ambito dei controlli successivi, di irregolarità riferite a una parte delle spese o delle attività finanziate che non incidano sull'intero progetto;
- d) mancata realizzazione di specifiche attività progettuali che non compromettano il raggiungimento degli obiettivi generali dell'intervento;

e) ogni altra circostanza che comporti una riduzione proporzionale del contributo spettante.

7. Nei casi di revoca parziale il contributo è rideterminato in misura proporzionale alle attività effettivamente realizzate e agli obiettivi effettivamente raggiunti, tenuto conto delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi del presente Avviso.

8. Le somme eventualmente percepite in eccedenza rispetto al contributo definitivamente riconosciuto sono recuperate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

9. Prima dell'adozione del provvedimento di revoca o decadenza è garantita al beneficiario la partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10. Il beneficiario può presentare osservazioni, memorie e documentazione entro il termine indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

11. Decorso il termine assegnato, la LAZIOcrea S.p.A. adotta il provvedimento finale.

12. In caso di revoca totale o parziale o di decadenza dal contributo, la LAZIOcrea S.p.A. provvede al recupero delle somme indebitamente percepite, comprensive degli interessi legali maturati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fatta salva ogni ulteriore azione consentita dall'ordinamento.

Art. 17 – Trattamento e protezione dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 in versione vigente (“Codice della Privacy”), si informa che i dati personali conferiti dai partecipanti al presente Avviso, ivi inclusi i dati dei dipendenti, collaboratori, referenti e

Allegato A
Schema di Avviso
Avviso **CAV-CR**

componenti del partenariato, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza solo ed esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura.

2. Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:

- telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
- modulo di contatto disponibile alla seguente url:
<https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>
- e-mail: urp@regione.lazio.it
- PEC: urp@pec.regione.lazio.it .

3. Ai sensi dell'art. 28 GDPR, LAZIOcrea S.p.A. è stata designata quale Responsabile del trattamento, in quanto soggetto incaricato della gestione procedurale, amministrativa, informatica e documentale connessa al presente Avviso.

4. Per le informazioni prescritte dall'art 13 GDPR si rinvia all'informativa sulla privacy relativa al trattamento dei dati raccolti per la partecipazione e gestione delle attività di cui al presente Avviso che l'interessato dovrà firmare per presa visione ai fini dell'ammissibilità della relativa domanda di partecipazione.

Art. 18 – Informazioni e comunicazioni

1. Il presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) ed è reperibile sul portale istituzionale di LAZIOcrea S.p.A., www.laziocrea.it , nella sezione dedicata agli Avvisi pubblici. Eventuali comunicazioni, aggiornamenti, integrazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso saranno pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale di LAZIOcrea S.p.A., costituendo tale pubblicazione a tutti gli effetti comunicazione ufficiale nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 19 – Foro competente

- 1.** Avverso gli atti e i provvedimenti adottati nell'ambito della presente procedura è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente.
- 2.** Resta ferma la competenza del Giudice Amministrativo per le controversie relative alla procedura di selezione, ammissione, esclusione, concessione, revoca o decadenza del contributo.
- 3.** Per le controversie devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, concernenti l'attuazione, la gestione, l'erogazione, la rendicontazione o la restituzione del contributo, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.